XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2932

# PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni compresi nella zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412

Presentata il 28 giugno 2002

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di risolvere le problematiche degli eccessivi costi per il riscaldamento sostenuti dagli abitanti dei comuni situati nella zona climatica F del territorio nazionale, suddiviso in sei zone dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono caratterizzate da un certo numero di gradi-giorno, che ne individuano il livello di rigidità della temperatura. La suddivisione è finalizzata a limitare l'utilizzo degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, allo scopo di contenere i consumi di energia nel rispetto del piano energetico nazionale, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

La zona F, che comprende circa 1.069 comuni ed interessa una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, è composta da

territori in cui il numero di gradi-giorno supera i 3000; per tale motivo nei suddetti comuni non è prevista alcuna limitazione all'esercizio degli impianti termici.

Ovviamente, ciò comporta un elevato consumo di gasolio per riscaldamento, che crea una situazione di disparità fra i cittadini residenti nelle zone suddette e quelli residenti nelle zone con temperature superiori.

Inoltre, si consideri che il prezzo del gasolio per riscaldamento in Italia è molto elevato, rispetto alla media europea, a causa dell'elevata accisa.

Il disagio economico subito dai residenti nei territori della zona climatica F giustifica l'adozione di provvedimenti che limitino tale danno e rallentino il processo di spopolamento che investe soprattutto i comuni montani di piccole dimensioni. XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con la presente proposta di legge si introduce un regime di agevolazioni volte a diminuire il prezzo del gasolio per riscaldamento utilizzato nei comuni della suddetta zona F, incidendo sull'aliquota dell'accisa.

In particolare, si propone di assoggettare i consumi di gasolio per riscaldamento nella zona F ad una accisa pari a 52 euro per mille litri, che permetterebbe di avvicinare il prezzo del gasolio al prezzo medio europeo, e non superiore al minimo previsto dall'articolo 5, comma 3,

della direttiva 92/82/CEE, del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali.

L'adozione di tale provvedimento è anche in linea con quanto stabilisce la direttiva 92/81/CEE, del Consiglio, del 19 ottobre 1992, all'articolo 8, comma 4, che prevede la facoltà degli Stati membri di applicare una riduzione del prezzo dei carburanti, sia per autotrazione che per riscaldamento domestico, per ragioni politiche specifiche.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

(Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da riscaldamento nei territori appartenenti alla zona climatica F).

- 1. Al fine di agevolare i cittadini residenti nei comuni situati nella zona climatica F, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui è necessario per questioni climatiche un elevato consumo di gasolio per riscaldamento, è prevista una riduzione dell'aliquota sugli oli da gasolio usati come combustibile per riscaldamento, prevista nell'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- 2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 è fissata in 52 euro per mille litri allo scopo di adeguare il prezzo del gasolio da riscaldamento al prezzo medio applicato nei Paesi dell'Unione europea.

### ART. 2.

# (Copertura finanziaria).

- 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 222.076.467 euro per l'anno 2002 e, in 330.532.415 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\*14PDI.0033600